



## **Sicurezza nei contratti pubblici**

### **■ “Problematiche e prospettive applicative”**

### **■ Gestione della sicurezza nei contratti pubblici di servizi e forniture**

**■ *Torino – Centro congressi***

**■ *11 dicembre 2008***

**■ *Consigliere Ing. Guido Moutier***



**Il quadro normativo in materia di sicurezza è raccolto nel Testo Unico sulla Sicurezza**



**DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81  
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e  
della sicurezza nei luoghi di lavoro.**



## L'indagine svolta dall'Autorità con riferimento alla sicurezza nei cantieri

**L'indagine ha riguardato gli appalti di lavori pubblici nei quali si sono verificati incidenti, nel corso del quinquennio 2000-2004, e ha analizzato i seguenti aspetti:**

- lo stato di applicazione della normativa sulla sicurezza ed incidenza degli oneri finanziari per l'attuazione della stessa sull'importo dei lavori**
- gli infortuni strettamente connessi alla violazione delle norme in materia**
- la connessione tra i ribassi di aggiudicazione e gli infortuni**
- la frequenza degli infortuni nei subappalti**



## L'evoluzione normativa - Le novità della legge 123/2007

- Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
- La modifica dell'art. 86 del D.lgs 163/2006 riguardante la valutazione delle offerte anomale con riferimento ai costi della sicurezza



## Le indicazioni dell'Autorità nel corso degli anni Gli atti più recenti

**Determinazione n. 2 - 30 gennaio 2003:** carenze del piano di sicurezza e coordinamento.

**Determinazione n. 4 - 27 luglio 2006:** Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori pubblici. Dpr n. 222/2003. Art. 131 d.lgs. n. 163/2006.

**Comunicato del Presidente 28 settembre 2006:** Sicurezza nei cantieri di lavori pubblici. Implementazione del Casellario informatico.

**Atto di segnalazione al Governo ed al Parlamento 29 gennaio 2007:** Atto di segnalazione relativo alla normativa in materia di sicurezza nei cantieri e di opere provvisionali.

**Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008:** Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza - L. n. 123/2007 e modifica dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994, e Art. 86, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del D.lgs n. 163/2006.



## Aspetti analizzati dall'Autorità

- l'esistenza di "interferenze" e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI
- la valutazione dei costi della sicurezza
- i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso



# Interferenze

- Esistenza di “interferenze” e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI
  - “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore
  - “contatto rischioso” tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti
  - rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto



## Rischi interferenti

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)



Non devono essere riportati nel DUVRI i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi



## Assenza di Interferenze

- Non occorre redigere il DUVRI
- Indicare nel bando di gara che i costi sono pari a 0



## Casi per i quali non occorre redigere il DUVRI

- la mera fornitura senza installazione
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione Appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante



# Stima dei costi della sicurezza

## **ANALOGIA CON GLI APPALTI DI LAVORI**

- gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.



# Stima dei costi – subappalti e varianti

- Analisi dettagliata sulla base di prezziari o di indagini di mercato
- Subappalti (verifica dei prezzi praticati dei prezzi praticati dal subappaltatore)
- Varianti
  - Dovute a nuove disposizioni normative o regolamentari
  - Dovute esigenze tecniche e logistiche




## Costi della sicurezza

- Costi relativi alle misure protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza (noti alla stazione appaltante)
- Costi della sicurezza connessi ai rischi relativi alle attività proprie dell'impresa (non noti alla stazione appaltante essendo legate alla realtà organizzativa dell'impresa )



## Costi della sicurezza

- Costi derivanti dal DUVRI



In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla S.A.

- Costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa



Resta immutato l'obbligo per l'impresa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. Costi a carico dell'Impresa che deve dimostrare la congruità in sede di verifica dell'anomalia



## **Prima analisi delle criticità segnalate dalle SA, per la corretta applicazione delle indicazioni dell'Autorità.**

- le norme (e le relative indicazioni dell'Autorità) non sono applicabili agli appalti di forniture e servizi banditi dalle centrali di committenza;
- risulta molto difficile quantificare in modo analitico i costi della sicurezza per la riduzione dei rischi da interferenze;
- molte stazioni appaltanti non riescono a redigere il DUVRI *ex ante* e pertanto non possono allegare il documento ai documenti di gara, come suggerito nella determinazione dell'Autorità;
- non appare chiaro a chi competono i costi aggiuntivi della sicurezza, derivanti da variazioni dell'appalto o da adeguamenti dinamici del DUVRI.